

Risparmio energetico:

emanato il D.P.R. n. 59/2009

Sulla G.U. del 10/06/2009 è stato pubblicato il D.P.R. 02/04/2009, n. 59, regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 192/05.

Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi sanitari.

In particolare, il nuovo decreto:

- stabilisce che per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici sono adottate le norme tecniche nazionali UNI TS 11300 - 1 e 11300 - 2;
- all'art. 4 riporta i "criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti" (sono indicate, tra l'altro, le verifiche da eseguire in sede di progetto per gli edifici nuovi o ristrutturati; le caratteristiche che devono possedere gli impianti termici nuovi o da ristrutturare; le prescrizioni connesse alla sostituzione di generatori di calore; gli obblighi connessi all'impiego di fonti rinnovabili per la produzione d'energia termica ed elettrica, eccetera);
- all'art. 5 fissa i "criteri generali e i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione in-

vernale" (in sostanza, è confermato quanto in materia previsto dal D.P.R. n. 412/93 della Legge n. 10/91 e dall'Allegato "L" del D.Lgs. n. 192/05);

- si applica per le regioni e le province autonome che non hanno ancora recepito in proprio la Direttiva 2002/91/CE; regioni e province autonome **possono** definire propri metodi di calcolo (che però trovino indirizzo e riferimento con le suddette norme tecniche nazionali) e fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli contenuti nel decreto in esame; chi ha già recepito la direttiva **deve** favorire il graduale riavvicinamento dei propri provvedimenti a quelli nazionali (è richiesta la coerenza tra i provvedimenti nazionali e quelli locali);
- stabilisce che i software commerciali devono garantire che i valori calcolati degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di più o meno del 5% rispetto all'applicazione dello strumento nazionale di riferimento (richieste ai produttori la verifica e la dichiarazione relativa allo strumento di calcolo).

Premesso che Filo Diretto si occuperà di nuovo dell'argomento in modo più approfondito, di seguito pubblichiamo un brillante e sagace commento al D.P.R. n. 59/2009 dell'ingegner Alfredo Marrocchelli.

Il D.P.R. n. 59/2009: se non è zuppa è pan bagnato

di Alfredo Marrocchelli*

A ottobre 2008 commentai¹, sfavorevolmente, l'impostazione e l'approssimazione tecnica del Decreto Legislativo n. 115. In questi giorni, sulla Gazzetta Ufficiale del 10/06/2009, è stato pubblicato il D.P.R. 02/04/2009, n. 59, che riguarda il *Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.*

Siamo d'accordo con gli stessi problemi: un provvedimento scritto male, in modo approssimativo e difficile da applicare.

Esaminiamo alcuni degli aspetti più divertenti del decreto.

Articolo 1 - Ambito di intervento e finalità

Qui non si può dire che al legislatore manchi il senso dell'umorismo: infatti, egli scrive che il D.P.R. n. 59/2009 definisce i criteri generali, le

metodologie di calcolo e i requisiti minimi ... per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme.

Ma come! Hanno impiegato circa 39 mesi anziché i quattro previsti dal D.Lgs. n. 192/05 e parlano di operatività immediata delle norme?



Articolo 4 - La mera sostituzione di generatori di calore centralizzati (comma 6)

Qui il legislatore dimostra, ancora una volta, di masticare poco di termotecnica ma di pretendere di spiegare, ai tecnici, come si risolvono i problemi degli impianti: infatti, si chiede di verificare la corretta equilibratura del sistema di distribuzione degli impianti centralizzati di riscaldamento (cioè, in parole più comprensibili, che le portate di acqua calda ai corpi scaldanti siano quelle di progetto ed effettivamente necessarie) e poi si suggerisce che gli squilibri esistenti (idraulici, che hanno a che vedere con le portate d'acqua nelle tubazioni) **devono essere corretti eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore.**

Errore: in un tal caso la contabilizzazione non serve; se di tipo diretto peggiora la situazione, se di tipo indiretto non modifica nel modo più assoluto lo squilibrio idraulico esistente.

Quello che serve, in presenza di squilibri idraulici, sono per esempio (ma non solo) le valvole termostatiche.

Articolo 4 - La sostituzione di generatori di calore con Potenze del focolare (P foc)

1. A. Marrocchelli, D.Lgs. 30/05/2008, n. 115, poveri noi, in *Tecnoinpianti*, n. 7, ottobre 2008

<35 kW (comma 6, lettera f) Secondo il legislatore è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 05/03/1990, n. 46, e successive modificazioni.

Ma come! La Legge n. 46/90 è stata abrogata (non modificata) da più di un anno, precisamente dal 1° gennaio 2008, ed è ancora citata dal legislatore?

Ancora più inverosimile questa citazione considerato che, dopo la Legge n. 46/90, si sono già succeduti due nuovi provvedimenti legislativi: dal 1° gennaio 2008 al 26 marzo 2008 è stato in vigore il Capo V del D.P.R. n. 380/01, *Testo Unico sull'edilizia*; mentre dal 27 marzo 2008 è in vigore il nuovo D.M. n. 37/08.

E che cosa dice di interessante, e di nuovo, per quello che qui ci interessa, il D.M. n. 37/08 rispetto alla vecchia Legge n. 46/90?

Che la progettazione degli impianti è sempre obbligatoria, in tutti i casi, indipendentemente dalla potenza e dal tipo di combustibile.

Attenzione: esiste anche l'interpretazione di coloro che, a considerazioni come le mie, replicano che la relazione tecnica Legge n. 10/91 si predispone in ogni caso (e si paga, suppongo io, al professionista il relativo compenso) ma quello che si può omettere è solo la sua presentazione all'autorità competente. Davvero utile questa ipotetica semplificazione.

Articolo 4 - Impianti centralizzati e autonomi (comma 9)

Su questo argomento la comicità del D.P.R. n. 59/2009 raggiunge il massimo:

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW ... è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per le quali si decide di installare impianti autonomi devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.

Abbiamo qui un nuovo tipo di provvedimento legislativo: ecco infatti una legge dello Stato che dà consigli ai cittadini su come comportarsi.



Caldaia a condensazione Ygnis con bruciatore modulante con sonda ossigeno

Attenzione: consigli, non obblighi di legge: infatti, in italiano, **è preferibile** non significa obbligatorio.

Ora, di decreti di questo tipo sinceramente non sappiamo che cosa farcene: basta con questa ipertrofica persecuzione legislativa che ora ci propina anche consigli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Per il futuro, a scopo di esempio delle possibili conseguenze di tale assurda impostazione se fosse estesa ad altri campi, potremmo suggerire:

- al Ministero dell'Economia di scrivere nelle istruzioni del modello Unico che è **preferibile** pagare le tasse entro una certa data ma che il contribuente può sempre allegare, al modello Unico, la spiegazione del perché, quell'anno, non accetta il consiglio e decide di non pagare;
- al Ministero della Giustizia di proporre di modificare il codice penale e di stabilirvi che per lo Stato è **preferibile** che il cittadino non commetta reati ma che se cause tecniche o di forza maggiore lo costringono a delinquere basta che lo metta per iscritto spiegando le sue motivazioni.

Aggiungo che le persone ragionevoli accettano consigli e suggerimenti da persone che ritengono competenti e capaci; ma è verosimile accettare consigli da un legislatore che ogni volta che scrive un provvedimento sulla materia energetica inserisce tante di quelle corbellerie da far sorridere gli addetti ai lavori?

Articolo 6 - Funzioni delle regioni e delle province autonome

La modifica del Titolo V della Costituzione e il nuovo ruolo oggi assegnato alle regioni in campo energetico stanno creando danni che

sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Anche il D.P.R. n. 59/2009 tenta di porre un debole argine a questo andazzo ma lo fa in modo pavido e incerto, esattamente come aveva già tentato il D.Lgs. n. 115/2008.

Le regioni ... **adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti e ... provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.**

Più incerti, morbidi, diplomatici e poco incisivi di così è difficile immaginare. Né è indicato alcun termine temporale entro il quale mettersi a posto: potrebbe andar bene un mese ma potrebbero andar bene anche vent'anni.

E che cosa è successo, per esempio, nel periodo tra il D.Lgs. n. 115/2008 e la pubblicazione del D.P.R. n. 59/2009?

È successo che la Regione Emilia Romagna e la Regione Piemonte sono state poste sotto procedura di infrazione, dalla Commissione Europea, per violazione della Direttiva 98/34/CE riguardante la certificazione energetica degli edifici.

Cosa che mi sembra ben diversa dal *graduato ravvicinamento* e dalla *coerenza dei loro provvedimenti* con le direttive CE.

Conclusioni

Forse l'unica strada, per fermare questa deriva legislativa assurda, sarà di chiedere al *Ministro per la Semplificazione Normativa* di inserire, in uno dei futuri decreti taglia-leggi, la gran parte dei provvedimenti che regola la materia energetica.

Tra una cattiva legge e l'assenza di una legge su un certo argomento è molto meglio, a parere di chi scrive, l'assenza della legge.

Ed essere più liberi.

** Ingegnere meccanico, dipendente part time ENEA, ha curato per anni la formazione dei verificatori di impianti termici. Dal 2000 è libero professionista e si occupa di progettazione di impianti. Ha scritto alcuni libri, e molti articoli, su tematiche impiantistiche. Collabora con il CTI per lo sviluppo delle norme tecniche*

Ultima ora

Mentre andiamo in stampa apprendiamo che i decreti (oltre a quello in esame) previsti dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 192/05, sono finalmente in corso di pubblicazione. Ve ne daremo conto sul prossimo numero.